

=====

agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo

Giugno 1988
Anno V n. 46

=====

=====

IN QUESTO NUMERO

=====

= Documento Assemblea nazionale dei ricercatori del 18 maggio 1988	1
= Piano quadriennale. Galloni non vuole più consultare le facoltà	3
= "Il manifesto": Scontro con Galloni, il consiglio nazionale decide di sciogliersi	3
= Anche il CUN deve discutere sull'"autonomia" universitaria	3
= Prossime riunioni del CUN	3
= Nuovo testo del ddl per la costituzione del nuovo ministero università-ricerca	4

=====

DAL 13 AL 21 GIUGNO 1988
ASTENSIONE DEI RICERCATORI
DAGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA

MARTEDI 21 GIUGNO 1988
a ROMA (sedi sindacali della Sapienza) ore 10
COORDINAMENTO NAZIONALE
RICERCATORI UNIVERSITARI
convocato da
SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL SCUOLA,
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI,
COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA-MANIFESTAZIONE UNITARIA DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DEL
18/5/1988, CONVOCATA DA SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL SCUOLA, ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RI-
CERCATORI, COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU.

Ad otto anni dall'approvazione della legge 28/80 e del D.P.R. 382/80 l'Università rischia di vedere compromesso il proprio sviluppo e la propria funzionalità a causa delle inadempienze governative e di scelte legislative che costituiscono, per molti aspetti, un'inversione del processo riformatore.

Il Parlamento, infatti, sta discutendo e decidendo in merito ad importanti provvedimenti legislativi riguardanti l'Università (nuovo Ministero, autonomia, ordinamenti didattici). Nessuno dei testi in discussione recepisce le richieste avanzate unitariamente dagli operatori universitari e dalle loro organizzazioni.

I ricercatori universitari hanno ripreso il dibattito sulle questioni più generali riguardanti l'Università ed i suoi problemi ancora irrisolti, per individuare direttrici di sviluppo e soluzioni concrete.

A questo proposito l'Assemblea ribadisce con forza i punti della propria proposta:

a) l'implicito riconoscimento della terza fascia docente presente nella legge 158/87, deve formalmente e conseguentemente sostanziarsi, già all'interno della ridefinizione degli ordinamenti didattici, nell'assegnazione ai ricercatori delle funzioni proprie della docenza universitaria, rideterminando altresì la questione delle rappresentanze paritetiche dell'elettorato e della presenza nelle commissioni di concorso per ricercatori.

b) è pregiudiziale dunque concepire in modo complessivo l'organico docente (considerando unitariamente le tre fasce) e, fino al riequilibrio, lasciarne indefinita la quantificazione onde permettere la soluzione del problema della titolarità e la necessaria programmazione, sulla base delle reali esigenze dell'Università.

c) tale operazione consente di distinguere fra meccanismi di reclutamento destinati all'accesso al ruolo docente universitario (che riteniamo debbano fondarsi su un concorso nazionale a scadenze certe e con contingenti programmati in sede di piano quadriennale) e meccanismi di passaggio fra le tre fasce docenti, che consentano, senza modificare l'organico, la progressione di carriera.

Tali meccanismi debbono fondarsi, indipendentemente dal numero dei posti liberi, su di una valutazione della maturità scientifica e del livello di idoneità. Resta comunque fermo il fatto che debba essere assicurata, in tutte le fasce, la possibilità di accesso esterno attraverso concorsi liberi.

Ridefinendo gli organici della docenza, nel senso sopra indicato, si potrà riavviare il reclutamento ponendo fine a forme illegittime e deprecabili di precariato e all'utilizzo distorto della figura del professore a contratto.

In tale contesto il Governo ed il Parlamento devono dare chiari segnali circa la volontà di procedere ad un rinnovamento dell'Università, ed in particolare:

per quanto riguarda il reclutamento

- eliminare il blocco numerico posto dal rapporto tra ordinari e ricercatori per consentire la riassegnazione ed il bando dei posti di ricercatore che si sono resi e si renderanno liberi,
- riconoscere e valutare il titolo di dottore di ricerca in tutti i concorsi pubblici,
- consentire al ricercatore non-confermato, già dottore di ricerca, di chiedere l'anticipazione del giudizio di conferma dopo un anno di servizio.

per quanto riguarda lo scorrimento di carriera:

- abolire lo straordinariato per chi proviene da altre fasce docenti.

per quanto riguarda le prossime scadenze concorsuali:

- garantire la celerità dell'espletamento, stabilendo la definizione di termini perentori per ciascuna delle fasi concorsuali e la decadenza automatica delle commissioni inadempienti,
- rendere omogenei i meccanismi concorsuali, abolendo nel concorso ad associato la prova didattica e la discussione dei titoli.

La mobilitazione del mondo universitario intende indurre le forze politiche e parlamentari ad affrontare e risolvere con competenza ed organicità i veri nodi della riforma universitaria, introducendo nei progetti in discussione i punti qualificanti formulati unitariamente da tutte le forze che rappresentano la categoria, dalle associazioni e dai sindacati.

Contro interventi legislativi che non tengono in nessun conto la presenza dei ricercatori nell'Università (si vedano ad esempio l'art.11 del D.D.L. sugli ordinamenti didattici e l'art.14 del D.D.L. sul nuovo ministero della ricerca dell'Università), lo stato di agitazione, proclamato a partire dal 18/5, si intensificherà con l'astensione dalle commissioni d'esame di profitto e di laurea dal 13 al 21 giugno.

Le facoltà mediche inoltre si impegnano ad effettuare nel periodo stabilito (13-21/6) un'astensione da tutte le prestazioni dell'attività assistenziale che non rientrino strettamente nell'orario di servizio previsto per ricercatori ed assistenti, rispettivamente a tempo pieno e a tempo definito, secondo modalità da stabilire in opportune assemblee di facoltà.

Il 21 giugno alle ore 10.00 nelle sedi sindacali della Sapienza a Roma si terrà un Coordinamento Nazionale Allargato dei Ricercatori Universitari.

PIANO QUADRIENNALE. GALLONI NON VUOLE PIU' CONSULTARE LE FACOLTA'.

Il Consiglio Universitario Nazionale ha sospeso ogni attività fino a quando il suo presidente, il ministro Galloni, non chiarirà le procedure che intende adottare per definire il piano quadriennale per lo sviluppo dell'Università (organici, edilizia, nuove sedi, ecc.).

Galloni due mesi fa si era impegnato a inviare subito alle Università la bozza del piano elaborata da una commissione ministeriale presieduta dal sottosegretario Covatta accompagnandola con un primo parere del CUN.

Da allora però nulla è stato inviato e le Università non hanno potuto esprimere il parere prescritto dalla legge.

E' successo che il ministro non vuole più consultare le Università così come richiestogli da Covatta che a sua volta si è mosso per conto di quel gruppo di potenti baroni universitari che ha elaborato a propria "misura" la bozza di piano e che ha elaborato gli importanti disegni di legge riguardanti l'Università attualmente in discussione in Parlamento (nuovo ministero università-ricerca, autonomia universitaria, riordinamenti didattici).

Questo gruppo sta imponendo una vera e propria controriforma della Università che punta a ridurre il ruolo del CUN (organo elettivo) e a consegnare gli atenei ai gruppi di potere locale che dipenderanno direttamente ed esclusivamente dal potere accademico-ministeriale per qualsiasi assegnazione di risorse.

Il CUN, composto quasi esclusivamente da professori, non ha la forza e la credibilità di opporsi a tutto ciò specie dopo avere assegnato recentemente centinaia di cattedre senza alcun criterio di programmazione e con procedure illegittime.

Per opporsi a questo piano reazionario occorre un progetto alternativo di democratizzazione della Università che trasformi il CUN e gli organismi di ateneo da strutture della corporazione dei professori in organismi rappresentativi dell'intero mondo universitario (professori, ricercatori, non docenti, studenti).

23 maggio 1988

Nunzio Miraglia

il manifesto/mercoledì 25 maggio 1988

UNIVERSITA' Scontro con Galloni, il consiglio nazionale decide di sciogliersi

di Andrea Bianchi

ROMA. Il consiglio universitario nazionale (Cun) ha deciso di sciogliersi. Al fondo, sembra, ci sarebbero profondi contrasti con Giovanni Galloni, ministro della pubblica istruzione.

A pochi giorni dalla discussione nella commissione cultura del senato dei singoli articoli del nuovo ministero per la ricerca scientifica e l'università, questa decisione è caduta come un fulmine a ciel sereno. Tre, principalmente, i motivi di attrito tra Galloni e l'organo centrale di governo dei vari atenei: il piano quadriennale di sviluppo dell'università, i concorsi a cattedra e, infine, la questione del finanziamento degli atenei.

Il piano, infatti, su proposta dello stesso Galloni, non verrà discusso nei singoli atenei e non potrà essere emendato dal Cun, ma perverrà direttamente alle commissioni competen-

ti di camera e senato, violando, tra l'altro, l'iter stabilito dalla legge 382 del 1980. Nel piano (preparato da una commissione composta da alcuni rettori e dal sottosegretario Luigi Covatta), le richieste campanilistiche si intrecciano con quelle clientelari. Si ipotizza cioè la creazione di nuovi poli universitari e di nuove facoltà «a macchia d'olio», senza seguire nessun criterio di riequilibrio del sistema accademico, a livello nazionale. Il Cun, invece, aveva assunto nella riunione di aprile, quale primo metodo di lavoro, proprio quello del «riequilibrio» tra ateneo e ateneo, e del rapporto studenti-docenti.

Il secondo screzio, invece, è nato dai concorsi a cattedra, oggi bloccati. La Corte dei conti ha rilevato che il ministro ha messo a concorso cinquantadue cattedre senza il parere (vincolante in questo caso) del Cun, in quanto quelle stesse cattedre non erano state ri-

chieste dalle diverse facoltà.

Terza, e ultima questione. Quella relativa ai fondi per la ricerca scientifica universitaria. La legge finanziaria ha stanziato, per l'anno in corso, 440 miliardi. Questi fondi dovrebbero essere gestiti, sempre seguendo la legge 382, da «commissioni scientifiche elettive», locali e centrali. Galloni ha sottratto invece 50 miliardi (con un capitolo di spesa particolare) per l'acquisto e la creazione di «grandi attrezzature scientifiche». L'unico intento di Galloni, secondo alcuni rappresentanti del Cun, sarebbe quello di «depauperare la ricerca universitaria».

Per tutti questi motivi il consiglio nazionale universitario ha deciso di sciogliersi «fino a quando il ministro non chiarirà realmente le sue posizioni». Questo significa, concretamente, che fino alla prossima convocazione del ministro si avrà la paralisi dell'intero sistema universitario. Anche l'ordinaria amministrazione (trasferimenti, concorsi per il dottorato di ricerca, ecc) deve, per legge, passare ed essere ratificata dal Cun. In gioco, comunque, è il futuro dell'università pubblica nel momento in cui tra i partiti diventa più serrato il dibattito sulle proposte di «autonomia» dei singoli atenei.

ANCHE IL CUN DEVE DISCUTERE SULL' "AUTONOMIA" UNIVERSITARIA

Al Vice presidente del CUN

Palermo, 23 maggio 1988

Caro Luigi, leggo a pag. 13 del n.2 di "Ricerca Scientifica e Tecnologica", rivista del Ministero della Ricerca, che la prima stesura del disegno di legge sulla cosiddetta autonomia dell'università è "stata innanzitutto messa a disposizione del Ministro della Pubblica Istruzione per acquisirne le valutazioni chiedendo anche di procedere alla consultazione del CUN, del CNPI e della Conferenza permanente dei rettori." (la sottolineatura è mia). Finora però tale importante argomento non è stato messo all'ordine del giorno dei lavori del CUN. Non so se ciò sia dovuto a ritardi di tipo burocratico o ad altro, ma di certo non è più possibile rinviare la discussione su di un così importante progetto di "riforma" dell'Università da parte dell'organismo che dovrebbe essere la massima espressione dell'autonomia universitaria.

Peraltro il testo è noto ormai da tempo a tutti ed è stato discusso dai partiti, nell'università e sulla stampa. Ti prego quindi, al di là di qualsiasi aspetto burocratico di trasmissione formale del testo, di fare in modo che nella prossima seduta del CUN si discuta del suddetto schema di disegno di legge.

Ti ringrazio e ti porgo cari saluti

Nunzio Miraglia

Prossime riunioni del CUN: 23-25 giugno, 21-23 luglio 1988.

== Questo numero di "Università Democratica" è stato inviato ai membri delle commissioni istruzione del Senato e cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che inviano uno specifico contributo (almeno 15.000 lire) da inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo - Tel. 091 427166

=====

IL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA.

Si riporta il nuovo testo del disegno di legge per l'istituzione del ministero università-ricerca definito in sede di comitato ristretto il 17.5.88 e su cui hanno cominciato a discutere le commissioni riunite Affari costituzionali e Pubblica istruzione del Senato. La prima seduta si è tenuta il 18.5.88.

Il nuovo testo contiene notevoli modifiche rispetto all'originario testo governativo. Ne segnaliamo quelle che ci sembrano le più importanti: la formalizzazione della conferenza dei rettori quale organismo di consulenza permanente a fianco del CUN di cui si riduce quindi l'importanza (art. 2 comma 1 punti a. e c. e art. 8 comma 2 punto c.) e l'"anticipazione" della legge sulla cosiddetta autonomia con la previsione di un organismo di ateneo che rafforza il potere dei professori ordinari e prevede una insignificante presenza di ricercatori, non docenti e studenti. Ciò in coerenza con il progetto di riforma corporativa delle strutture universitarie e nella direzione del rafforzamento dei gruppi di potere accademico locali in diretta dipendenza del potere accademico-ministeriale centrale (art. 14).

La stampa del testo che segue ha comportato una spesa non indifferente relativamente alla disponibilità economica di "Università Democratica". Chiediamo perciò a tutti un contributo straordinario.

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(Testo del Comitato ristretto)

17.5.1988

Sommario

TITOLO I

Istituzione e funzioni del Ministero

- Art.1 (Istituzione)
- Art.2 (Funzioni)
- Art.2bis (Programmazione e coordinamento della ricerca)
- Art.2ter (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione)
- Art.3 (Denominazioni)

TITOLO II

Autonomia delle università e degli enti di ricerca

- Art.4 (Autonomia delle università)
- Art.5 (Autonomia finanziaria e contabile delle università)
- Art.6 (Autonomia degli enti di ricerca)

TITOLO III

Organizzazione del Ministero

- Art.7 (Organi collegiali - CUN)
- Art.8 (Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia)
- Art.9 assorbito
- Art.10 (Organizzazione del Ministero)
- Art.11 (Personale)

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

- Art.12 (Ragioneria centrale)
- Art.13 (Trasferimento di fondi)
- Art.14, (Università)
- Art.15 (Enti di ricerca)
- Art.16 (Organizzazione)
- Art.17 (Personale)
- Art.18 (Copertura finanziaria)

TITOLO I
ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO

Articolo 1
(Istituzione)

1. E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione università.

2. Il Ministro, a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento dei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge.

Articolo 2
(Funzioni)

1. Il Ministro:

a) elabora il piano di sviluppo delle università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni quadriennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione superiore di grado universitario, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentito il Consiglio Universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei Rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia (CNSST), di cui all'articolo 8;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei Rettori delle Università, e agli enti di ricerca, sentito il CNSST;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre Amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe delle ricerche, accompagnandola con indicazioni generali di carattere programmatico, sentito il CNSST;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali nonché la rappresentanza scientifica italiana nelle sedi internazionali, d'intesa

con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, sono stipulati previa intesa con il Ministro;

f) favorisce la ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, mediante appositi programmi di incentivazione e sostegno;

g) sovrintende alla tenuta dell'anagrafe nazionale delle ricerche di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione ed elabora le iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art.2-ter.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione superiore di grado universitario, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) alla Presidenza e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro ed al Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 2-bis (Programmazione e coordinamento della ricerca)

1. Il Ministro è membro permanente del Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE), del Comitato interministeriale programmazione industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPESE).

2. Il CIPE su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta iniziative per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica e assegnate dalla legge di bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, e regolati i tempi e le modalità di attuazione, le procedure, il reperimento delle risorse finanziarie e i tempi di finanziamento, le forme di verifica dell'attuazione, le procedure di revoca dei finanziamenti, e le modalità di attuazione in caso di inadempienza, anche parziale.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e dagli enti pubblici.

Articolo 2-ter (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro, nelle materie di rispettiva competenza che impertino problematiche interferenti tra i due settori di istruzione,

attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado da attuarsi in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e con le università, i cui oneri fanno carico al Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, ivi compresi i relativi titoli di studio, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una Commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle del lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

f) tre esperti designati dal Ministro.

5. Le disposizioni attuative del comma precedente sono dettate con decreto interministeriale.

6. Il Ministero incentiva, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative della università volte nei diversi ambiti disciplinari, allo sviluppo della ricerca e della sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, attuate anche d'intesa con gli IRRSAE.

Articolo 3 (Denominazioni)

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili; "Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

TITOLO II

AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA

Articolo 4 (Autonomia delle università)

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, le università hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici

universitari. Lo statuto determina i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione; definisce e disciplina i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

3. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, e dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. Ai fondi destinati alla ricerca universitaria ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, accadono, oltre alle strutture di ricerca, i singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del loro stato giuridico. Gli stessi possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative discipline.

4. Le università, nel rispetto dei commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

5. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi del successivo articolo 5.

6. Gli statuti ed i regolamenti sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo, e trasmessi al Ministero, che esercita il controllo di legittimità ai fini dell'esecutività, ovvero il controllo di merito nella forma della richiesta motivata di riesame, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, decorso il quale sono emanati con decreto del Rettore e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

(Autonomia finanziaria e contabile delle università)

1. Le entrate delle università sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

- a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
- b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento;
- c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare, nel rispetto dei vincoli di destinazione indicati nelle lettere a), b) e c) del precedente comma, le disponibilità dell'esercizio successivo.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

5. Il regolamento indica, fra le strutture previste dallo statuto, i centri di spesa e disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie, e le connesse responsabilità, in modo da assicurare l'autonomia finanziaria e di spesa delle strutture didattiche e scientifiche, la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

6. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

7. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro, con proprio decreto, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

8. Alle università e ai relativi centri autonomi di spesa non si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 4, comma 6.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti relativi al personale e gli atti concernenti la gestione amministrativa e contabile delle università sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei Conti, che riferisce al Parlamento con unica relazione annuale.

11. In mancanza del predetto regolamento, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Articolo 6

(Autonomia degli enti di ricerca)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, geofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

- a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli e associati, in coerenza con i propri compiti istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
- b) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
- c) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dalla legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo, e trasmessi al Ministero, che esercita il controllo di legittimità ai fini dell'esecutività, ovvero il controllo di merito, nella forma della richiesta motivata di riesame, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6 7 e 8 dell'articolo 5. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministero nelle forme di cui al comma 4.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Articolo 7
(Organi collegiali)

1. Il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche, ferme restando le loro attuali competenze, sono organi del Ministero.

Art. 8
(Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia)

1. E' istituito presso il Ministero il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia (CNSI), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei Ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il Consiglio dà pareri e formula proposte:

a) sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) sugli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione, sulle relative esigenze finanziarie, nonché sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 2;

c) sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) sulle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 2 bis;

e) su ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNSI è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle aree disciplinari individuate, in numero non superiore a dodici, con il decreto di cui al comma 5;

b) membri di elevata qualificazione scelti dal Ministro, in numero pari a quello delle aree disciplinari, nell'ambito della ricerca universitaria e di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

c) il Presidente del CNR, il Presidente dell'INFN e il Presidente della Conferenza permanente dei Rettori delle università italiane, un membro eletto nel proprio seno dal CUN, membri di diritto.

4. Il Consiglio dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono nominati con decreto del Ministro e non possono essere immediatamente confermati.

5. L'individuazione delle aree disciplinari, le modalità di elezione, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'individuazione delle aree disciplinari deve garantire una adeguata rappresentanza, tra le altre, delle discipline giuridiche, politiche e sociali, storiche, filosofiche, letterarie, economiche e statistiche;

b) per ciascuna area disciplinare l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti e ai ricercatori delle università e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca membri dei corrispondenti comitati nazionali del CNR e del CUN;

(soluzione alternativa):

b) per ciascuna area disciplinare l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti e ai ricercatori delle università e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca delle discipline in essa comprese;

c) almeno un quarto dei membri di cui al comma 3 lett. a) è eletto tra i ricercatori degli enti pubblici di ricerca;

d) alle delibere del Consiglio è assicurata adeguata pubblicità;

e) il Consiglio può svolgere audizioni e chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti esterni.

Articolo 9
(Coordinamento dell'istruzione universitaria
con gli altri gradi di istruzione)
v.art.2-ter, comma 4

Articolo 10
(Organizzazione del Ministero)

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in Dipartimenti e Servizi. I Dipartimenti, in numero non superiore a cinque svolgono attività di esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero indicate nell'articolo 2. I Servizi, in numero non superiore a otto, svolgono compiti di supporto per il complesso delle attività attribuite ai Dipartimenti.

2. I Dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali.

3. I Servizi sono strutture distinte dai Dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti compiti: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei Dipartimenti e dei Servizi e la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale di cui alla tabella allegata alla presente legge, nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei Dipartimenti è effettuata in rapporto al contenuto delle attività (e non ai soggetti destinatari del loro esercizio);

b) l'individuazione delle competenze dei Dipartimenti e dei Servizi assicura, anche attraverso l'asceppamento di materie e compiti omogenei, una sostanziale parità qualitativa tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei Dipartimenti e dei Servizi è correlata alla diversità dei compiti da svolgere;

d) i Dipartimenti e i Servizi sono organizzati in strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione e flessibili, per consentire l'adeguamento dell'organizzazione al mutare delle esigenze;

e) l'organizzazione dei Dipartimenti e dei Servizi si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie dei Dipartimenti e dei Servizi possono concorrere gruppi di lavoro e commissioni, istituiti con decreto del Ministro, cui sono chiamati, a tempo determinato, anche esperti esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei Dipartimenti e dei Servizi e non possono essere istituiti se non nel loro ambito;

h) ai Dipartimenti e ai Servizi sono preposte, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello e dirigenti.... L'incarico di direzione dei Dipartimenti e dei Servizi può essere altresì conferito, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, a esperti di elevata qualificazione da scegliersi fra personale anche non dipendente da amministrazioni pubbliche;

i) il coordinamento dell'attività dei Dipartimenti e dei Servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente hanno

compiti di proposta in materia di organizzazione dei Dipartimenti e dei Servizi, definiscono i rapporti tra i Dipartimenti e tra questi e i Servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. La proposta di regolamento, corredata dal parere del Consiglio di Stato, è trasmessa alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, perché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia, per l'organizzazione del Ministero, le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei Dipartimenti e dei Servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei Dipartimenti e dei Servizi, di uffici a carattere transitorio e per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la proposizione agli uffici e la distribuzione tra essi del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

Art. 11 (Personale)

1. Le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale, da attivare in rapporto alle funzioni del Ministero, nonché le corrispondenti dotazioni organiche sono stabiliti entro il limite complessivo di unità e nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e di quelle derivanti dagli accordi sindacali di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina del Ministero sono costituiti, (nell'ambito del personale inquadrato nei ruoli del Ministero) secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esso previste.

3. Per i fini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno di elevata qualificazione scelti, entro il numero di venticinque unità, tra personale anche non dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Il personale entrante alle amministrazioni pubbliche è assunto con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. Il relativo compenso, posto a carico del bilancio del Ministero, è pari a quello di Dirigente generale di livello ...per la direzione dei Dipartimenti e a quello di dirigente ...per la direzione dei Servizi, o per incarichi ad essi rispettivamente equiparati. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa e di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza (e ad essi è assicurato il trattamento economico in godimento, se più favorevole). Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4 disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso.

4. Per la costituzione di gruppi di lavoro e di commissioni ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di

cui all'articolo 10, comma 4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

5. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

TITOLO IV (NORME FINALI E TRANSITORIE)

Art. 12 (Ragioneria Centrale)

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del Tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive quarantacinque unità, così distribuite: quattro appartenenti alla terza qualifica funzionale; dieci appartenenti alla quarta qualifica funzionale; sette appartenenti alla quinta qualifica funzionale; dieci appartenenti alla sesta qualifica funzionale; nove appartenenti alla settima qualifica funzionale; quattro appartenenti all'ottava qualifica funzionale e una appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei quarantacinque posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dalla legge 7 agosto 1983, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 39, e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di n.1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e n.4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 13 (Trasferimento di fondi)

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alle spese di detto Ministero si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n.18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n.14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in una con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, ad apposita rubrica del richiedente stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Analogamente alle stesse rubriche effluiscono le somme relative sia alle spese del personale addette alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferite al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti le spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre Amministrazioni presso i servizi, per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministri interessati, si prevede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle Amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 12.

Articolo 14
(Università)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 4, gli statuti sono emanati con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di cui al comma 1, gli statuti delle università sono emanati con decreto del Rettore nel rispetto dei principi di autonomia e secondo le procedure e le modalità previste nell'articolo 4. In tal caso lo statuto delle università, sentito il Consiglio di amministrazione, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai direttori dei dipartimenti e degli istituti;

b) da un egual numero di rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti eletti, dai professori di ruolo e dai ricercatori ad essi afferenti, tra i professori di ruolo;

c) da quattro rappresentanti, per ciascuna facoltà, eletti rispettivamente, uno dai professori di ruolo, uno dai ricercatori, uno dal personale tecnico e amministrativo e uno degli studenti.

3. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati dal Rettore nel rispetto dei principi e delle procedure fissati nelle statute.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 che fissa i criteri e le procedure per la ripartizione dei mezzi finanziari di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le procedure per il trasferimento, senza vincolo di destinazione, dei mezzi finanziari di cui alla lettera b) della stessa disposizione, continua ad applicarsi la normativa vigente.

5. I finanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio destinati alle opere universitarie, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale per le quali non siano state ancora emanate le relative norme di attuazione, sono erogati direttamente alle università interessate, come parte del contributo di funzionamento di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 2, con vincolo di destinazione.

Articolo 15
(Enti di ricerca)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 6, comma 4, i regolamenti continuano ad essere emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in mancanza della legge prevista nell'articolo 6, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto dei principi di autonomia e secondo le procedure e le modalità previste dallo stesso articolo e delle loro finalità istituzionali.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 6, comma 4, che fissa i criteri e le procedure per la ripartizione dei mezzi finanziari destinati al finanziamento degli enti di ricerca, le procedure per il loro trasferimento senza vincolo di destinazione nonché i criteri e le procedure per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Art. 16
(Organizzazione)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'art. 10, comma 4, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria che è soppressa. Tali uffici, cui in via transitoria sono mantenute le attuali competenze, sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnata all'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del proprio regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1985, n. 359 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.
(Personale)

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di ciascuna delle qualifiche funzionali, entro il limite complessivo di cui all'articolo 11, comma 1, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del Consiglio Universitario Nazionale;

3. presso altri uffici che, per le loro competenze di carattere generale, abbiano svolto compiti attinenti alla istruzione universitaria. Le qualifiche e il numero complessivo di tale personale, comunque non superiore a venti unità, sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro.

b) del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, e di quelle in servizio per disposizione di legge alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 10 comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 11, comma 1.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è assicurata la conservazione del trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassegnabile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando e di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento.

6. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, purché in possesso del titolo di studio prescritte per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica d'appartenenza.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti al personale inquadrato nei ruoli del Ministero mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale potrà partecipare il personale già appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

9. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale e a procedere alle relative assunzioni.

10. Fino all'espletamento delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1977 n. 721, i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione sono nominati, su designazione di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nell'ambito del personale del comma 1, con decreto del Ministro, in numero complessivo pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 18
(Copertura finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 10, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 4.900 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da iscriverne in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del Tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 4.900 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6056 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26/4/1988

TABELLA: Dirigenti Ministero di cui all'articolo 10, comma 4.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Generale	(7)	Direttore di Dipartimento	7
			Consigliere Ministeriale	
D	Dirigente Superiore	(16+2)*	Vice Direttore di Dipartimento	18
			Direttore di Servizio	
			Direttore di Ufficio	
			Consigliere ministeriale aggiunto	
E	Primo Dirigente	(40)	Ispettore	40
			Direttore di Servizio	
			Direttore di Ufficio	
			Vice consigliere ministeriale aggiunto	

*I due posti in aumento rispetto alla tabella delle qualifiche dirigenziali allegata allo A.S. n.413 sono stati evidenziati dal Ministero della P.I. sulla base della ricognizione della 1.29/1/1986 n.23.